

Nota a sentenza Cassazione civile, 14 dicembre 2015 n. 25199 sez VI

La corretta applicazione dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.

Il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Civile – Giudice Unico del Lavoro al fine di vedersi riconosciuto il relativo assegno di invalidità civile.

Egli allegava al ricorso la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali in ipotesi di rigetto del ricorso ex art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..

Il giudizio dinanzi al Tribunale veniva definito con una pronuncia di inammissibilità.

Il ricorrente – soccombente in primo grado – proponeva appello, ma la Corte d'Appello respingeva il gravame con condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado all'INPS.

Avverso tale pronuncia ricorreva in Cassazione il soccombente nei due gradi di giudizio.

La *ratio* dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. è quella di evitare che in materia previdenziale, la parte soccombente nel processo debba corrispondere le spese processuali allorchè *"risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115."*

Per far ciò la parte è tenuta a formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione da includere nel ricorso.

Qualora intervengano mutamenti nel reddito della parte che incidano sul venir meno del beneficio questa è tenuta a comunicarlo.

La dichiarazione *de qua* deve essere contenuta nel ricorso in primo grado: nella sentenza fatta oggetto di ricorso in Cassazione, la Corte d'Appello afferma che la dichiarazione in parola debba essere contenuta nelle conclusioni del ricorso e

sottoscritta dalla parte personalmente, statuendo l'insufficienza della sottoscrizione del solo difensore, pertanto riteneva la Corte d'appello che la dichiarazione del solo difensore non fosse corretta in quanto tesa ad eludere soltanto il pagamento del contributo unificato ma del tutto inconferente relativamente all'esenzione disposta dalla normativa.

Oggetto del motivo di ricorso in Cassazione è l'interpretazione della normativa, il ricorrente, infatti deduce che la dichiarazione in parola era stata regolarmente proposta e che nel prosieguo del giudizio non erano intervenute modificazioni nel reddito.

La Cassazione accoglie il ricorso statuendo che in tema di esenzione dal pagamento delle spese del giudizio per prestazioni previdenziali la corretta interpretazione dell'art. 152 disp. Att.c.p.c. va individuata nel fatto che l'esistenza delle condizioni di esonero deve necessariamente essere indicata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed ivi contenuta.

Tale dichiarazione effettuata in primo grado ha efficacia, allorchè non venga reiterata anche nelle fasi successive, e con la stessa permane l'obbligo fino all'esito definitivo del giudizio di comunicare le variazioni reddituali che influiscono sul venir meno delle condizioni di esonero.

La Corte d'Appello ha quindi errato omettendo di prendere in considerazione l'autocertificazione svolta in primo grado e prendendo in considerazione soltanto la dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato del giudizio d'appello, non applicando quindi correttamente i principi giuridici sopra evidenziati.

Ne deriva, quindi, l'accoglimento del ricorso proposto con esonero del ricorrente del pagamento delle spese processuali.